



**DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
SETTORE IMPOSTE E CANONI**

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DI N. 277 IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLA RELATIVA AREA DI INSTALLAZIONE, DA ASSEGNARSI SINGOLARMENTE, PER L'EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE

NUMERO GARA ANAC 7946278

- Art. 1 – Oggetto della concessione
- Art. 2 – Natura e durata della concessione
- Art. 3 – Oneri tributari e canoni
- Art. 4 – Uso degli impianti pubblicitari: modalità di esecuzione della concessione
- Art. 5 – Manutenzione e sostituzione degli impianti pubblicitari
- Art. 6 – Modalità di esercizio della concessione
- Art. 7 – Cauzione definitiva
- Art. 8 – Risoluzione della concessione per cause non dipendenti dal Comune
- Art. 9 – Revoca della concessione
- Art. 10 – Cessione del contratto e subappalto
- Art. 11 – Danni, responsabilità del Concessionario e obbligo di assicurazione
- Art. 12 – Penalità
- Art. 13 – Rappresentante del Concessionario
- Art. 14 – Tutela dei lavoratori dipendenti
- Art. 15 – Controlli del Comune
- Art. 16 – Rapporti con l'utenza
- Art. 17 – Spese contrattuali
- Art. 18 – Codice di comportamento
- Art. 19 – Trattamento dei dati
- Art. 20 – Controversie e Foro Competente
- Art. 21 – Elezione di domicilio
- Art. 22 – Rinvio ad altre norme

Art. 1 – Oggetto della concessione

1. Costituisce oggetto della concessione l'uso di n. 277 impianti pubblicitari di proprietà comunale e della relativa area di installazione, ubicati nel territorio del Comune di Genova, da assegnarsi singolarmente, da adibire alle affissioni dirette da parte di privati di manifesti pubblicitari.

Tali impianti pubblicitari sono:

- 241 cartelli monofacciali cm100x140,
 - 3 cartelli bifacciali cm 100x140,
 - 10 cartelli monofacciali cm 140x200,
 - 8 cartelli monofacciali cm 200x140,
 - 1 cartello bifacciale cm 200x140,
 - 14 cartelli monofacciali cm 600x600.
2. Gli impianti oggetto del presente Capitolato Speciale sono riportati nell'allegato "Elenco Impianti", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 3. Il canone annuo sarà determinato dall'importo offerto dal Concessionario e dovrà essere superiore alla cifra posta a base di gara indicata per ciascun impianto nell'allegato "Elenco Impianti".
 4. Gli impianti, di proprietà del Comune, verranno consegnati nello stato di fatto, e rimarranno nella disponibilità del Concessionario per tutta la durata della concessione.
 5. Alla scadenza della concessione gli impianti torneranno nella disponibilità del Comune e dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di conservazione ed efficienza, che sarà constatato con stesura di apposito verbale dall'Ufficio competente in contraddittorio con il Concessionario, senza indennizzo od onere alcuno a carico del Comune e senza la necessità di ulteriori atti.

Art. 2 – Natura e durata della concessione

1. Il rapporto giuridico intercorrente tra il Concessionario e il Comune si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione.
2. La concessione in oggetto decorrerà presumibilmente dal 01.04.2021 o dalla diversa data che verrà indicata sul provvedimento di aggiudicazione.
3. La durata della concessione è di 3 anni, una volta sola rinnovabile.
4. Gli obblighi conseguenti alla concessione perdurano fino a che sarà sussistente il rapporto da cui la concessione stessa trae titolo. Alla scadenza del terzo anno, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il singolo contratto, alle medesime condizioni normative del presente Capitolato Speciale, per una durata pari a 3 anni, per un importo pari a quello offerto in sede di gara. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola al Concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario. Alla scadenza il rapporto contrattuale si risolverà di diritto e senza obbligo di disdetta.
5. La presente concessione potrà essere modificata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Codice.

Art. 3 – Oneri tributari e canoni

1. Il valore complessivo (introiti da utenti, fatturato totale) della concessione viene ipotizzato e quantificato in via presuntiva in euro 1.910.530,53 comprensivo di rinnovo.

2. L'importo a base di gara viene determinato in euro 353.574,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, a titolo di canone annuo soggetto a rialzo, per tutti i 277 impianti e per la durata della concessione, comprensiva del periodo di rinnovo.
3. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0, trattandosi di attività svolta in siti esterni, senza rischio di interferenze.
4. La base d'asta annua, IVA esclusa, per ogni singolo impianto viene così determinata:
 - a. impianto di dimensioni 100x140 installato in sito appartenente a categoria Imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) normale e categoria strada Canone Occupazioni Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) 3 - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 60,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - b. impianto di dimensioni 100x140 installato in sito appartenente a categoria ICP normale e categoria strada COSAP 2 - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 65,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - c. impianto di dimensioni 100x140 installato in sito appartenente a categoria ICP normale e categoria strada COSAP 1 - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 70,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - d. impianto di dimensioni 140x200 o 200x140 installato in sito appartenente a categoria ICP normale e categoria strada COSAP 2 - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 130,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - e. impianto di dimensioni 100x140 installato in sito appartenente a categoria ICP speciale e categoria strada COSAP 4 - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 165,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - f. impianto di dimensioni 100x140 installato in sito appartenente a categoria ICP speciale e categoria strada COSAP 3 - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 170,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - g. impianto di dimensioni 100x140 installato in sito appartenente a categoria ICP speciale e categoria strada COSAP 2 - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 175,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - h. impianto di dimensioni 100x140 installato in sito appartenente a categoria ICP speciale e categoria strada COSAP 1 - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 180,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - i. impianto di dimensioni 200x140 bifacciale installato in sito appartenente a categoria ICP normale e categoria strada COSAP 3 - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 240,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - j. impianto di dimensioni 200x140 o 140x200 installato in sito appartenente a categoria ICP speciale e categoria strada COSAP 2 - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 350,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - k. impianto di dimensioni 100x140, se bifacciale, o 200x140 o 140x200 installato in sito appartenente a categoria ICP speciale e categoria strada COSAP 1, - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 360,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;

- l. impianto di dimensioni 600x600 installato in sito appartenente a categoria ICP normale e categoria strada COSAP 3, - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 432,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - m. impianto di dimensioni 600x600 installato in sito appartenente a categoria ICP normale e categoria strada COSAP 2, - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 468,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - n. impianto di dimensioni 600x600 installato in sito appartenente a categoria ICP speciale e categoria strada COSAP 2, - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 1.260,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara;
 - o. Impianto di dimensione 600x600 installato in sito appartenente a categoria ICP speciale e categoria strada COSAP 1, - così come da dettaglio di cui all'Allegato 1): euro 1.296,00 IVA esclusa, salvo il rialzo offerto in sede di gara.
5. Il Concessionario si impegna ad effettuare per ciascun impianto tutti i seguenti pagamenti:
 - a. canone di concessione, soggetto all'IVA nella misura di legge, relativo al pagamento del corrispettivo d'uso del manufatto pubblicitario, che corrisponderà all'ammontare derivante dalla migliore offerta al rialzo espressa in valore assoluto rispetto al canone annuo posto a base di gara;
 - b. canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) secondo le tariffe stabilite dagli Organi Competenti per l'anno di riferimento del pagamento (importo non soggetto ad offerta al rialzo);
 - c. imposta comunale sulla pubblicità (ICP) secondo le tariffe stabilite dagli Organi Competenti per l'anno di riferimento del pagamento (importo non soggetto ad offerta al rialzo).
 6. A decorrere dal 2021, ai sensi della l. 160/2019, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità saranno sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
 7. I pagamenti del canone concessorio, del canone COSAP e dell'imposta ICP decoreranno dalla data di inizio del periodo di concessione.
 8. I successivi pagamenti dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione entro il primo trimestre di ogni anno, indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti pubblicitari. Per importi superiori a 3.000,00 il dovuto potrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate.
 9. Il canone concessorio sarà corrisposto a seguito di emissione di fattura elettronica da parte del Comune, il pagamento del canone COSAP e dell'imposta ICP dovrà essere effettuato attraverso il sistema "pagoPA".
 10. La prima richiesta di pagamento verrà emessa trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di inizio del periodo di concessione.
 11. Il Concessionario sarà tenuto ad effettuare i pagamenti, con le modalità sopracitate, entro 30 giorni dalla data di ricezione dei predetti documenti.
 12. Il canone di concessione verrà annualmente adeguato a partire dal secondo anno di concessione con un incremento pari alla percentuale di aumento del costo della vita desunta dagli indici Istat FOI rispetto all'identico periodo dell'anno precedente.
 13. Il mancato rispetto dei termini di pagamento della rata del canone comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di 1 punto percentuale; gli interessi andranno conteggiati per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Articolo 4 – Uso degli impianti pubblicitari: modalità di esecuzione della concessione

1. Gli impianti dovranno essere adibiti esclusivamente alle affissioni da effettuarsi unicamente da parte del Concessionario.
2. L'uso degli impianti pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto del:
 - a. D.Lgs n. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale),
 - b. D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada),
 - c. Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità (ICP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22 gennaio 2019,
 - d. Nuovo Regolamento per l'applicazione del diritto e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26 marzo 2001,
 - e. Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17 maggio 2011,
 - f. Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24 febbraio 2000.
3. Il Concessionario è tenuto ad accettare e fare accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino tali impianti il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone, sensibilità dei consumatori, convinzioni morali, civili e religiose.
4. Il Comune richiederà la rimozione della pubblicità contraria ai principi sopra citati: il Concessionario sarà obbligato a provvedere alla rimozione dei messaggi pubblicitari entro le successive 24 ore. In caso di inadempimento, il Comune avrà il potere di rimozione autonoma, con addebito al Concessionario di tutte le spese relative e facoltà di trattenere tutte le somme comunque dovute direttamente dalla cauzione di cui all'art. 7.

Articolo 5 – Manutenzione e sostituzione degli impianti pubblicitari

1. Il Concessionario si impegna ad utilizzare gli impianti assicurandone la stabilità in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, con esclusione di qualsiasi responsabilità per il Comune.
2. La manutenzione degli impianti è ad esclusivo carico del Concessionario.
3. Il Concessionario dovrà collocare a propria cura e spese una targhetta identificativa del Concessionario, delle dimensioni massime di m² 0,10, riportante anche il numero e la data del contratto, nel rispetto, comunque, del D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
4. Per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà garantire l'integrità e il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto sotto il profilo statico, funzionale ed estetico; a tal fine dovrà provvedere, a proprie cura e spese, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché alla sostituzione di quelli divenuti, per cause di qualsiasi natura, inutilizzabili o pericolosi per la pubblica incolumità.

5. Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese ai lavori di ripristino di pavimentazioni eventualmente danneggiate in corso di utilizzo degli impianti oggetto di concessione.
6. Gli impianti installati in sostituzione dovranno avere le medesime caratteristiche costruttive ed estetiche dei relativi impianti che andranno a sostituire. Il collaudo di tali impianti è a carico del Concessionario, che dovrà presentare apposita scheda tecnica di collaudo a firma di un tecnico abilitato.
7. Gli impianti dovranno essere costantemente puliti e mantenuti in stato decoroso mediante la copertura dei manifesti deteriorati con altri manifesti o fogli bianchi.
8. Le aree nelle immediate vicinanze degli impianti dovranno essere mantenute libere da sporcizia direttamente o indirettamente derivante dall'utilizzo degli impianti.
9. Tutti gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere effettuati dal Concessionario con tempestività, responsabilità e accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni da parte del Comune. Qualora il Comune rilevi la necessità degli interventi in questione, ne darà immediata segnalazione al Concessionario il quale avrà l'obbligo di provvedere immediatamente e comunque entro le 48 ore dalla segnalazione. In caso di inadempimento, il Comune potrà far eseguire a terzi detti interventi con addebito al Concessionario di tutte le spese relative e facoltà di trattenere tutte le somme comunque dovute direttamente dalla cauzione di cui all'art. 7. Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le penali previste all'art. 12.
10. Prima della formale presa in carico degli impianti da parte del Concessionario si svolgerà un sopralluogo congiunto presso ogni singolo impianto pubblicitario in oggetto per la verifica dello stato di consistenza. Al predetto sopralluogo seguirà la redazione di apposito verbale a firma congiunta.
11. Alla scadenza della concessione gli impianti dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di conservazione ed efficienza. Le operazioni di riconsegna degli impianti prevedono la redazione di apposito verbale in contraddittorio, cui dovrà essere allegata da parte del Concessionario dichiarazione sulla stabilità strutturale degli impianti asseverata da un tecnico abilitato.

Articolo 6 – Modalità di esercizio della concessione

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli adempimenti e le spese occorrenti per la gestione degli impianti pubblicitari. Dovrà inoltre essere assicurato il decoro degli impianti stessi, nonché della pubblicità esposta.
2. Eventuali affissioni o scritte abusive dovranno essere eliminate entro 48 ore dalla relativa rilevazione e/o segnalazione, a cura del Concessionario, che dovrà a tale scopo esercitare adeguata vigilanza.
3. Gli impianti dovranno essere adibiti esclusivamente alle affissioni dirette di manifesti di qualunque materiale costituiti, da effettuarsi unicamente da parte del Concessionario. Su di essi non potranno essere installati dispositivi a messaggio variabile o simili.
4. Le spese di manutenzione così come quelle di stampa ed installazione dei messaggi pubblicitari e quelle connesse allo smaltimento dei manufatti sostituiti o definitivamente rimossi resteranno a pieno e totale carico del Concessionario.
5. Il Concessionario è tenuto a munirsi, per l'attivazione di cantieri connessi a lavori di installazione e/o manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'impiantistica aggiudicata, di tutti i permessi necessari.

6. Con riferimento agli aspetti di carattere generale si sottolinea che eventuali ripetuti episodi di abusivismo commessi dal Concessionario, nell'arco della gestione della concessione, nel campo dell'impiantistica pubblicitaria e per affissione nel territorio del Comune in ordine ad accertate installazioni di impianti pubblicitari sprovvisti di autorizzazione, comporteranno la revoca della concessione aggiudicata, previa contestazione dei relativi addebiti, fatta sempre salva l'adozione delle procedure sanzionatorie previste dalle vigenti norme in materia.
7. Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento della concessione e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e delle indicazioni del presente Capitolato Speciale.

Articolo 7 – Cauzione definitiva

1. Prima della stipula del contratto il Concessionario, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, presta a favore del Comune una cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo derivante dall'aggiudicazione riferito alla durata della concessione. La garanzia dovrà essere prestata per ciascun impianto, anche nel caso di aggiudicazione di più impianti al medesimo Concessionario.
2. Tale garanzia deve prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
3. Tale garanzia avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata quando sarà accertato il corretto svolgimento dell'attività e il rispetto degli obblighi capitolari.
4. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune.
7. Nel caso di rivalsa sulla cauzione il Concessionario, pena la risoluzione del contratto, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare l'importo originario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

Articolo 8 – Risoluzione della concessione per cause non dipendenti dal Comune

1. La concessione è risolta:
 - a. in caso di fallimento del Concessionario;
 - b. in caso di ritardato pagamento del canone concessorio oltre i 90 giorni dal termine di scadenza;
 - c. in caso di ritardato pagamento dell'imposta di pubblicità e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche oltre i 90 giorni dal termine di scadenza;
 - d. per non aver reintegrato la cauzione stabilita;

- e. qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità ed efficacia della copertura assicurativa, previa instaurazione del contraddittorio e diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 giorni;
 - f. in caso di cessione totale o parziale del contratto, subappalto totale o parziale delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso senza il consenso e la formale approvazione del Comune;
 - g. per abbandono della concessione salvo che per cause di forza maggiore;
 - h. per gravi o reiterate violazioni anche di una sola clausola del presente Capitolato Speciale;
 - i. in ogni altro caso previsto dalla Convenzione per la Stazione Unica Appaltante con Prefettura di Genova del 22 ottobre 2018.
2. Il Comune risolverà il contratto previa instaurazione di apposito contraddittorio e ne darà comunicazione al Concessionario.
 3. Rimane ferma la possibilità di rivalsa sulla cauzione di cui all'art. 7 del presente Capitolato per eventuali danni che comunque dovessero derivare al Comune a causa dell'inadempimento.
 4. Alla medesima data gli impianti ritorneranno nella disponibilità del Comune senza aggravii.
 5. In nessun caso il Comune sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal Concessionario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dalla stessa assunte.
 6. In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al secondo miglior offerente.
 7. È nella facoltà del Comune risolvere il contratto di diritto, anche qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano effettuate 3 formali contestazioni riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente Capitolato e dall'Avviso pubblico.

Articolo 9 – Revoca della concessione

1. Il Comune potrà disporre in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, con motivato provvedimento, la rimozione temporanea o definitiva degli impianti pubblicitari, per cause di forza maggiore o per sopravvenute esigenze di sicurezza e interesse pubblico, assegnando congruo termine al Concessionario per provvedere in merito.
Nei casi urgenti, il termine potrà essere di 72 ore. In caso di inadempienza provvederà il Comune con addebito delle spese al Concessionario.
2. Il Concessionario si impegna ad eseguire a propria cura e spese gli interventi connessi alla rimozione, compreso il ripristino dello stato dei luoghi, senza alcun diritto di rimborso o indennità di sorta.
3. Nei casi di rimozione dell'impianto, il canone annuo sarà proporzionalmente ridotto a decorrere dalla data della rimozione stessa.
4. La concessione è inoltre soggetta a revoca qualora il Concessionario perda i requisiti necessari per la partecipazione alla gara, utilizzi gli spazi concessi per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, non osservi le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione degli impianti e degli spazi ovvero si renda responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito dal presente Capitolato.

Articolo 10 – Cessione del contratto e subappalto

1. La cessione totale o parziale del contratto e il subappalto totale o parziale delle obbligazioni derivanti dal contratto, senza il consenso e la formale approvazione del Comune, sono vietati.
2. In caso di violazione del presente divieto il Comune dispone la risoluzione della concessione secondo le disposizioni dell'art. 8 del presente Capitolato Speciale.
3. Non equivale a subappalto o cessione del contratto l'utilizzazione da parte del Concessionario di soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale per le operazioni materiali connesse all'eventuale sostituzione con relativa installazione degli impianti o all'acquisto degli impianti stessi presso terzi.

Articolo 11 – Danni, responsabilità del Concessionario e obbligo di assicurazione

1. Il Concessionario sarà responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose dall'esercizio della concessione.
2. Il Concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso gli utenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dalle attività oggetto di concessione.
3. Il Concessionario sarà l'unico responsabile e si impegnerà a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni causati e a renderlo indenne da qualsiasi danno derivante dagli impianti oggetto del presente Capitolato Speciale.
4. I danni derivanti dal non corretto espletamento della concessione, compresi i lavori e le altre attività connesse, ivi compresa la manutenzione degli impianti pubblicitari, comunque collegabili a cause da essa dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dal Concessionario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.
5. Il Concessionario sarà l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica delle maestranze addette ai lavori di cui al presente Capitolato Speciale ed avrà l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza su lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs n. 81/2008.
6. A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, per tutta la durata della concessione, adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti alla gestione della concessione medesima.
7. La polizza deve comprendere:
 - a. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni a terzi in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del contratto. L'assicurazione deve valere anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito dell'attività dell'assicurato. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 unico per sinistro e per anno assicurativo;
 - b. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, anche occasionali, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a euro 1.500.000,00 unico per sinistro e euro 1.500.000,00 per prestatore di lavoro;

- c. rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del Comune o di qualsiasi ente o società del Comune;
 - d. qualora il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse garanzie prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
8. Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto il Concessionario dovrà trasmettere al Comune copia della polizza.
 9. Nel caso in cui il Concessionario disponga già di copertura assicurativa che contenga le garanzie richieste dal presente articolo, potrà eventualmente avvalersene, presentando copia della polizza, corredata da atto di appendice rilasciato dalla Compagnia assicuratrice e contenente tutte le precisazioni di cui sopra.
 10. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto comporta l'impossibilità di procedere all'avvio stesso con facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto in danno del Concessionario con incameramento della cauzione definitiva e con facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la possibilità, per il Comune, di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno.
 11. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodo inferiori alla durata del contratto, la stessa dovrà essere rinnovata di volta in volta sino al termine del rapporto contrattuale.
 12. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurata di cui trattasi, il contratto si risolve di diritto, previa instaurazione del contraddittorio e diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 giorni.

Articolo 12 – Penalità

1. In caso di inadempimento del Concessionario alle disposizioni del presente Capitolato Speciale o disposizioni di legge, il Comune applicherà le seguenti penali da un minimo di euro 20,00 ad un massimo di euro 1.500,00, di cui si elenca una casistica non esaustiva:
 - a. ritardata manutenzione e o sostituzione oltre le 48 ore dalla segnalazione (art. 6): penale di euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto, per ogni giorno di ritardo;
 - b. ritardato adempimento degli obblighi di cui all'art. 9: penale di euro 100 (cento) per ogni impianto, per ogni giorno di ritardo;
 - c. mancato, parziale o tardivo pagamento delle rate del canone: penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale annuo di ciascun impianto, per ogni giorno di ritardo, oltre a quanto previsto all'art. 3 relativamente alla corresponsione degli interessi di mora nella misura pari al tasso legale annuo maggiorato di 1 punto percentuale;
 - d. nel caso in cui il Concessionario occupi abusivamente, oltre il periodo concesso, o in difformità di quanto regolato dal presente atto, da norme di legge o regolamentari, gli spazi pubblicitari affidati: penale di euro 500,00 per ogni giorno di occupazione abusiva o difforme, oltre all'obbligo di uniformarsi alle disposizioni del Comune relative al ripristino della situazione di regolarità;
2. Nel caso in cui il disservizio contestato sia reiterato, il Comune applicherà una penale pari a cinque volte la penale iniziale.

3. Il procedimento sanzionatorio viene attivato attraverso la formale contestazione dell'inadempimento rilevato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC. Il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni con analogo mezzo non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora il Comune non ritenga accoglibili le motivazioni fornite, o qualora siano tardive, procederà all'erogazione della sanzione tramite addebito della stessa sulla fattura e/o sul documento amministrativo di richiesta del canone concessorio relativo al canone del trimestre successivo. In caso di mancato pagamento nelle precedenti modalità, il Comune provvederà all'escussione della cauzione per quanto dovuto.
4. Il Concessionario dovrà ottemperare entro 10 giorni, che prevedano adempimenti materiali, trascorsi inutilmente 10 giorni, sarà facoltà del Comune far eseguire anche a terzi detti adempimenti, imputando le spese al Concessionario.
5. Le penali saranno comminate dal Responsabile della gestione del contratto che comunicherà al Concessionario stesso, mediante notifica, il relativo provvedimento amministrativo e dovranno essere versate secondo le indicazioni fornite dal Comune entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
6. Al Concessionario sarà vietato rivolgersi ad altre persone che non siano i responsabili come sopra indicati ed i loro collaboratori dagli stessi incaricati.

Articolo 13 - Rappresentante del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà indicare al Comune il nominativo di un incaricato, munito di telefono cellulare e costantemente reperibile, che, in nome e per conto del Concessionario, sarà responsabile delle attività in corso e di tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato Speciale, ivi compresa la gestione tecnico/logistica e provvederà, qualora il Comune con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate.
2. In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, il Concessionario dovrà comunicare il nominativo ed il recapito di un sostituto.

Articolo 14 – Tutela dei lavoratori dipendenti

1. Il Concessionario, in caso di impiego di personale dipendente, dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività.
2. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Il Concessionario è tenuto ad applicare disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, nonché a rispettare gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
4. Il Concessionario è tenuto, altresì, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto è

necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia e, in particolare, al D.Lgs n. 81/2008.

5. Il Comune si riserva di controllare annualmente, mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori, dei contributi assicurativi e previdenziali da parte del Concessionario. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla risoluzione di diritto del contratto nei casi di maggiore gravità e, previa diffida alla regolarizzazione inviata al Concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal Concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 7.
6. Si dà atto che, dalla valutazione effettuata anche dal R.S.P.P.-R.S.G.S. del Comune, non risulta necessaria la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), in quanto non vi sono rischi interferenziali tra dipendenti comunali e/o soggetti di altri enti chiamati dal Comune e dipendenti del Concessionario, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.
7. L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione da parte del Comune.

Articolo 15 – Controlli del Comune

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare il rispetto di quanto previsto nel presente articolato, lo stato manutentivo e il decoro complessivo degli impianti e del sito di installazione e più in generale l'attività svolta dal Concessionario in relazione all'uso dell'impianto.

Articolo 16 – Rapporti con l'utenza

1. Il Comune, fatte salve le diverse prescrizioni di legge ed il potere di vigilanza sull'attività del Concessionario, resterà estraneo ai rapporti che questa costituirà con l'utenza.

Articolo 17 – Spese contrattuali

1. Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del Concessionario.

Articolo 18 – Codice di comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30.03.01 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 30 dicembre 2013 e revisionato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26 gennaio 2017, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Articolo 19 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti per aderire al presente Avviso sarà finalizzato all'espletamento della presente procedura, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. I dati forniti saranno trattati dal Comune per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
2. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
4. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (*Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it*).
6. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Articolo 20 – Controversie e Foro Competente

1. Contro gli atti relativi alla presente gara è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che si intende impugnare o dalla piena conoscenza dello stesso.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza della procedura di gara e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 21 – Elezione di domicilio

1. Il Concessionario per l'espletamento della concessione in oggetto dovrà eleggere domicilio in Genova.

Articolo 22 – Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla documentazione di gara si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.